



CASTELLO DEL  
**BUONCONSIGLIO**  
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

**SCHEMA 30.01.2025**

## **CONVENZIONE**

TRA

Il **Museo Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni Provinciali**, con sede legale in Trento, Via Bernardo Clesio 5, di seguito denominato “**Museo**”, rappresentato dal Direttore  
E

L’**Azienda per il Turismo Val di Non**, con sede legale Borgo D’Anuania, Via Roma 21, di seguito denominata “**APT**”, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE:

- la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la gestione e valorizzazione di beni culturali è prevista dall’art.134, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
- con deliberazione della Giunta n.652 dd. 14 aprile 2023 la Provincia autonoma di Trento ha autorizzato l’acquisizione del compendio di Castel Valer;
- con deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd.20 ottobre 2023 è stata modificata la convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Museo con messa a disposizione del compendio immobiliare denominato Castel Valer;
- il punto 3) del deliberato del citato provvedimento ha dato direttiva al “Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali” di coinvolgere l’APT territorialmente competente ed eventualmente altri soggetti del territorio, con riferimento a iniziative di promozione turistico-culturale quali visite guidate, concerti e altre attività educative e di intrattenimento in grado di contribuire a valorizzare il patrimonio culturale di Castel Valer, nonché alla gestione del bene, anche al fine di garantire la necessaria continuità gestionale atta a consentire in una fase transitoria la sua fruibilità pubblica nel rispetto di quanto previsto dall’art.3, comma 1, della convenzione racc. 30747 n. di reg. 465 di data 28 maggio 2002 e sulla base dei relativi criteri operativi adottati dal Museo stesso”;
- con determinazione del direttore del Museo n.350/23 è stata approvata una prima convenzione tra Museo e APT, con scadenza al 30 aprile 2024, prorogata da ultimo al 31 gennaio 2025;

VISTO:

- l’art.117 del D.lgs 42/2004 definisce i servizi museali per il pubblico;
- l’art.7 della L.P. 12 agosto 2020 prevede la possibilità per le APT di concorrere alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- l’art.115 del D.lgs 42/2004, che prevede anche la gestione indiretta dei beni culturali;

- il D.lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e dato atto che l’art.13, c.2 del citato decreto ha previsto che “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.”;

*SI STIPULA LA SEGUENTE*

## **CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI CASTEL VALER**

### **Articolo 1 – Premesse**

Il **Museo** e l’**APT** approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione, ed in particolare il punto 3) del dispositivo della richiamata deliberazione della Giunta provincial n.1969 dd. 20 ottobre 2023.

### **Articolo 2 – Oggetto**

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il **Museo** e l’**APT** per la gestione e valorizzazione di Castel Valer, con particolare riferimento alla fruizione pubblica, organizzazione di eventi, attività divulgative e alla conservazione del bene culturale.

### **Articolo 3 – Durata**

La convenzione ha durata dal **1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2026**, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, previo accordo scritto tra le Parti, fino al termine massimo del 31 luglio 2026.

### **Articolo 4 – Impegni delle Parti**

L’**APT** si impegna a:

- a) Collaborare nella valorizzazione del Castello e nella gestione di eventi
- b) Garantire il servizio di assuntoria in custodia
- c) Garantire l’apertura del Castello per visite e attività concordate.
- d) Effettuare piccole manutenzioni ordinarie.

Il **Museo** si impegna a:

- a) Collaborare nella valorizzazione del Castello
- b) Curare la pulizia dell’immobile

- c) Provvedere alla vigilanza, inclusi sistemi di videosorveglianza e vigilanza ispettiva.
- d) Eseguire le attività necessarie per la sicurezza e la messa a norma dell'immobile
- e) Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, nonché l'esecuzione di lavori di restauro.
- f) Gestire e a pagare le utenze

Le Parti potranno dettagliare le attività del presente articolo, mediante l'adozione di appositi "Disciplinari".

Le Parti potranno concordare ulteriori attività tramite scambio di corrispondenza. Potranno altresì essere definiti "Protocolli operativi" per la gestione di eventi, attività didattiche e divulgative.

Al fine di riorganizzare i servizi a cura del **Museo**, con particolare riferimento al servizio di pulizia, le Parti concordano che tale servizio rimarrà a cura e spese dell'**APT**, fino alla conclusione della procedura di appalto da parte del **Museo**, e comunque entro e non oltre il termine massimo del 28 febbraio 2025.

#### **Articolo 5 – Modalità di fruizione**

Le visite a Castel Valer sono organizzate dall'**APT** e obbligatoriamente si svolgono in modalità accompagnata, nel rispetto del numero massimo previsto dal Piano di Emergenza, fatte salve diverse indicazioni scritte del **Museo**, sulla base dell'andamento dei lavori di messa a norma.

L'**APT**, per l'accesso in orario serale durante eventi, può avvalersi della ditta affidataria del servizio di custodia in assuntoria incaricata dal **Museo**.

Le modalità di apertura e gestione durante eventi o visite straordinarie sono definite tramite scambio di corrispondenza.

Il personale del **Museo** ha sempre diritto di accesso gratuito all'immobile. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, hanno diritto di accedere anche Professionisti o personale di Imprese, per servizi o lavori affidati dal Museo, nonché altri soggetti indicati dal Museo (a titolo esemplificativo: studiosi, ospiti in veste istituzionale, etc.).

Per ulteriori ingressi gratuiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, si rinvia a specifici accordi tra **Museo** e **APT**.

Il **Museo** può organizzare, previa comunicazione all'**APT**, attività didattiche, promozionali o divulgative; per tali attività le Parti possono prevedere forme di collaborazione.

Eventuali allestimenti da parte dell'APT nell'ambito di manifestazioni e iniziative devono essere preventivamente autorizzati dal **MUSEO**, così come **quelli eventualmente proposti da soggetti terzi**.

Il **Museo** e l'APT potranno concordare, con scambio di corrispondenza, forme di collaborazione inerenti la vendita di materiali editoriali.

#### **Articolo 6 – Compensi e spese**

Ogni Parte sostiene autonomamente le spese relative alle attività di propria competenza. Non sono previsti compensi o trasferimenti di fondi tra le Parti.

#### **Articolo 7 – Tutela**

L'APT prende atto che Castel Valer e le sue collezioni sono beni di interesse storico-artistico sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Eventuali movimentazione di opere d'arte che si rendessero necessario saranno a cura del **Museo**.

La presente convenzione non configura una concessione e non richiede l'autorizzazione di cui all'art.106 del D.Lgs. 42/2004.

#### **Articolo 8 – Sicurezza**

L'APT deve rispettare quanto previsto dal D.lgs 81/2008, dal Piano di Emergenza e di quanto comunicato dal **Museo** in materia di sicurezza.

Il **Museo** può chiudere il Castello al pubblico per lavori di manutenzione e di messa a norma della struttura, previo congruo avviso, fatti salvi i casi di somma urgenza necessari per la tutela e conservazione, in cui il **Museo** dovrà agire tempestivamente.

#### **Articolo 9 - Responsabilità**

L'APT e il **Museo** sono responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di reciproca competenza.

#### **Articolo 10 – Utilizzo degli spazi da parte di terzi**

La concessione degli spazi a terzi è curata dall'APT, fatta salva la necessità di approvazione da parte del **Museo** per eventi di particolare importanza o potenziale rischio per la struttura o le opere secondo le linee operative indicate dell'apposito Protocollo.

Le manifestazioni e gli eventi di cui alla presente convenzione devono essere organizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 42/2004 e dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1340 dd. 18 giugno 2004.

Non è comunque consentito l'utilizzo, anche da parte di terzi, dell'immobile:

- a) per manifestazioni di carattere partitico, sindacale o religioso;
- b) quando l'uso è incompatibile con la destinazione culturale del bene;
- c) quando appare ipotizzabile che possano derivare danni per la conservazione dell'immobile e dei beni;
- d) quando non è garantita la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Gli accessi da parte di terzi per visite, riunioni, manifestazioni ed eventi devono essere preventivamente comunicati al **Museo**, al fine di valutare gli aspetti correlati alla sicurezza degli utenti, dell'immobile e delle collezioni ivi contenute. Si precisa che l'eventuale utilizzo per finalità istituzionali (quali ad esempio riunioni o sedute della Giunta provinciale o comunale), deve essere notificato e concordato preventivamente con il **Museo**, secondo modalità definite in appositi "Disciplinari".

#### **Articolo 11 – Riprese e immagini**

Riprese e fotografie all'interno di Castel Valer sono consentite nel rispetto di quanto previsto dall'art.108 del D.Lgs. 42/2004 e del Regolamento dell'Archivio Fotografico del **Museo**.

Sono in ogni caso libere le attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale indicate al comma 3 bis del citato art.108. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

Eventuali aspetti operativi in merito a quanto previsto dal presente articolo, possono essere specificati in appositi "Disciplinari", ovvero mediante semplice scambio di corrispondenza.

#### **Articolo 12 – Modifiche ed integrazioni**

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nonché la definizione di aspetti operativi e di dettaglio possono essere concordate tramite scambio di corrispondenza.

#### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

Il **Museo**, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'**APT** che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L'**APT**, con l'apposizione della

firma sulla presente convenzione, dichiara di aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 di cui sopra.

#### **Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La presente convenzione non è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle deliberazioni ANAC n.556/2017 e n.585/2023, in quanto accordo a titolo gratuito.

#### **Articolo 15 – Codice di comportamento e anticorruzione**

Le Parti si impegnano a rispettare il Codice di comportamento della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali e quanto previsto dalla L.190/2012 in materia di anticorruzione.

#### **Art16– Risoluzione per inadempimento**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il **Museo** ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'**APT**.

#### **Articolo 17 – Spese fiscali**

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso, ai sensi dell'art.32 della Tariffa Parte di cui al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.

#### **Articolo 18 – Normativa di riferimento e rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle seguenti normative:

- Legge provinciale n.1/2003 in materia di beni culturali;
- D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- Legge provinciale 23/1990, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;
- Norme del Codice Civile.

Le Parti richiamano, per quanto compatibili, i contenuti della convenzione approvata con determinazione n.350/2023.

#### **Articolo 19 – Foro competente**

I rapporti tra **Museo** ed **APT** si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Le controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione saranno risolte prioritariamente in via bonaria. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Trento.

### **Articolo 20 – Stipula**

La presente convenzione è redatta in modalita elettronica, ai sensi del D.lgs 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Museo Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni Provinciali  
Il Direttore (o suo delegato)

Per l'APT Val di Non  
Il Presidente (o suo delegato)